SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 maggio 1990.

Modalità per l'accertamento dell'idoneità culturale relativamente al bando di arruolamento di novecentosessanta allievi agenti della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante, tra l'altro, l'aumento dell'organico del personale della Polizia di Stato;

Vista la legge 19 aprile 1985, n. 150;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e n. 904, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che occorre procedere alla copertura dei posti portati in aumento alla dotazione organica della qualifica di agente del ruolo degli agenti e degli assistenti, secondo le norme di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150;

Ritenuto di dover stabilire le modalità per l'accertamento dell'idoneità culturale degli aspiranti all'assunzione anzidetta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 19 aprile 1985, n. 150;

Sentite le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato più rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'idoneità culturale degli aspiranti allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 12 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, viene accertata mediante una prova scritta, da effettuarsi prima degli accertamenti della idoneità psico-fisica e attitudinale e consistente in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.

L'idoneità culturale stessa è accertata da una commissione nominata ai sensi dell'art. 7, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

La prova scritta viene svolta per gruppi predeterminati di aspiranti, in una o più sedi ed in tempi diversi, secondo il calendario fissato dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di assunzione.

Il predetto calendario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana indicata nel bando di arruolamento e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

La commissione esaminatrice estrae, di volta in volta, la serie di domande a risposta a scelta multipla da sottoporre agli aspiranti fra quelle preventivamente predisposte.

La durata della prova scritta sarà stabilita dalla stessa commissione esaminatrice all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare.

La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. Nella correzione la commissione può avvalersi di apparecchiature elettroniche.

La prova scritta non si intende superata se l'aspirante non ha riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 2.

Sulla base della votazione riportata nella prova scritta verrà formata una graduatoria di merito.

Secondo l'ordine di detta graduatoria, gli aspiranti saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali e, se riconosciuti idonei e sino alla copertura dei posti indicati nel bando, saranno assunti in qualità di allievi agenti della Polizia di Stato.

Il direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 maggio 1990

p. *Il Ministro:* RUFFINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1990
Registro n. 36 Interno, foglio n. 358

Il bando di arruolamento di novecentosessanta allievi agenti della Polizia di Stato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 52 in data odierna.

90A2883

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 30 settembre 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un francobollo commemorativo di Charles Chaplin nel centenario della nascita.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1988, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1989, fra l'altro, di francobolli commemorativi di Charles Chaplin;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1781 del 19 settembre 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un francobollo commemorativo di Charles Chaplin nel centenario della nascita (1889-1977), nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 x 30; formato stampa: mm 36 x 26; dentellatura: 14 x 13 ¼; colori: nero e bruno; tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta è costituita da una composizione realizzata con particolari di films tratti dall'opera di Charles Chaplin.

Completano il francobollo la legenda «CHARLES CHAPLIN 1889-1977», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1990
Registro n. 22 Poste, foglio n. 262

90A2902

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1990.

Autorizzazione al laboratorio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ad eseguire saggi ai sensi dell'art. 80 del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi dei metalli preziosi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi;

Visti gli articoli 82 e 83 del regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496;

Vista la lettera n. 4368, datata 3 marzo 1988, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma chiede che il proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi venga autorizzato ad eseguire analisi ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46;

Accertato che per dotazione di attrezzature e di personale il predetto laboratorio offre adeguate garanzie di funzionalità;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio di saggio dei metalli preziosi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è autorizzato ad eseguire saggi ai sensi dell'art. 80 del regolamento citato nelle premesse, osservando la procedura prescritta dall'art. 84 del regolamento stesso.

Art. 2.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento, nel caso in cui venissero accertate manchevolezze nel funzionamento del laboratorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2903

DECRETO 19 giugno 1990.

Designazione del Centro elettrotecnico sperimentale italiano «Giacinto Motta» di Milano quale organismo incaricato dell'esame del materiale e del rilascio di certificati di conformità e di controllo per i materiali elettrici destinati ad essere utilizzati nelle miniere grisutose e negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista le legge 17 aprile 1989, n. 150, recante norme per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge relativo all'ambito di applicazione alle miniere grisutose ed agli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù;

Visto l'art. 8 della legge sopra richiamata in forza del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed al rilascio dei certificati di conformità e di controllo per l'attuazione dell'art. 14 della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE sopra citata;

Viste le designazioni provvisorie effettuate ai sensi dell'art. 14 della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE;

Visto l'elenco provvisorio degli organismi autorizzati a procedere alle verifiche del materiale elettrico e/o rilasciare i certificati di conformità e di controllo, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. C 311 del 21 novembre 1987;

Ritenuta la necessità di procedere alle designazioni per gli adempimenti di cui all'art. 8 della legge 17 aprile 1989, n. 150;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1983, relativo alla designazione dell'organismo autorizzato a procedere all'esame del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva ed a rilasciare i relativi certificati, emanato ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727;

Considerata l'opportunità di estendere le designazioni e gli obblighi di cui al decreto 1° marzo 1983, anche per i materiali destinati ad essere utilizzati nelle miniere grisutose e negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro elettrotecnico sperimentale italiano (C.E.S.I.) «Giacinto Motta» di Milano è designato quale organismo incaricato dell'esame del materiale e di rilasciare certificati di conformità e di controllo ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 17 aprile 1989, n. 150, anche per i materiali elettrici destinati ad essere utilizzati nelle miniere grisutose e negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù.

Detto organismo è anche il destinatario della corrispondenza di cui all'art. 8, paragrafo 1, ed art. 9, paragrafi 2 e 5, della direttiva del Consiglio n. 82/130/CEE.

Art. 2.

Il Centro elettrotecnico sperimentale italiano (C.E.S.I.) «G. Motta» ed il Comitato elettrotecnico italiano (CEI) di Milano sono designati a svolgere l'azione di sorveglianza di cui agli articoli 7 e 9 della legge 17 aprile 1989, n. 150, anche per i materiali elettrici di cui all'art. 1 del presente decreto, secondo le modalità che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 3.

Ai predetti organismi si applicano, per quanto riguarda i materiali elettrici di cui all'art. 1 del presente decreto, le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 6 del decreto ministeriale 1° marzo 1983.

Art. 4.

Le spese occorrenti per le prove, gli esami, i controlli e per l'emissione dei certificati sono a carico del richiedente come previsto dall'art. 6 della legge 17 aprile 1989, n. 150.

Le relative tariffe sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Nell'allegato *A* al presente decreto, è riportato l'elenco, già pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. C 311 del 21 novembre 1987, degli organismi degli Stati membri che rilasciano i certificati di conformità e di controllo e/o procedono all'esame dei materiali e delle prove.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

ALLEGATO *A*

Elenco degli organismi di controllo degli Stati membri autorizzati a procedere all'esame dei materiali e/o rilasciare i certificati di conformità e di controllo. (Pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» CEE n. C 311 del 21 novembre 1987).

REGNO DEL BELGIO

Direction de pâturages de l'Institut national des industries extractives (INIEX)
Rue Grande, 60
B-7260 Colfontaine

REGNO DI DANIMARCA

Danmarks elektriske materielkontrol (DEMKO)
Lyskaer 8
DK-2730 Herlev

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Bergbau-Versuchsstrecke (BVS) der Westfälischen Berggewerkschaftskasse
Beylingstrasse 65
D-4600 Dortmund 14 (Derne)

REGNO DI SPAGNA

Laboratorio Oficial Madariaga (LOM)
Ríos Rosas 21
E-28003 Madrid

REPUBBLICA ELLENICA

Dati non disponibili

REPUBBLICA FRANCESE

Centre d'études et recherches des charbonnages de France (Cerchar)
Laboratoire de Verneuil-en-Halatte bôite postale 2
F-60550 Verneuil-en Halatte

Laboratoire central des industries électriques (LCIE)
avenue du Général Leclerc 33
boîte postale 8
F-92266 Fontenay-aux-Roses

REPUBBLICA IRLANDESE

Dati non disponibili

REPUBBLICA ITALIANA

Centro elettrotecnico sperimentale italiano (CESI)
Via Rubattino, 54
I-20134 Milano

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

Dati non disponibili

REGNO DEI PAESI BASSI

Dati non disponibili

REPUBBLICA PORTOGHESE

Dati non disponibili

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

Health and Safety Executive (MINING)
Harpur Hill
Buxton
GB-Derbyshire SK17.9JN

90A2882

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 giugno 1990.

Autorizzazione al complesso ospedaliero dell'unità sanitaria locale socio sanitaria n. 21 di Padova al prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le istanze presentate dal presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova intese ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso la seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova e l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso la prima clinica chirurgica del medesimo complesso clinico ospedaliero, già autorizzata al prelievo di fegato con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1985;

Viste le relazioni sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione delle richieste autorizzazioni;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1990, concernente il Coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di fegato da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della prima e della seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Peracchia prof. Alberto, direttore della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Ancona prof. Ermanno, direttore dell'istituto di anatomia chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Tremolada prof. Carlo, aiuto della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Merigliano prof. Stefano, aiuto della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Bardini prof. Romeo, aiuto della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Zaninotto dott. Giovanni, Battaglia dott. Giorgio, Baccaglini dott. Ugo, ricercatori universitari presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

D'Amico prof. Davide, direttore della seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Biasiato prof. Renzo, professore associato di chirurgia d'urgenza del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Favia prof. Gennaro, professore associato di endocrinochirurgia presso la seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Tedeschi dott. Umberto, Ambrosino dott. Giovanni, Callegari dott. Paolo, D'Erminio dott.ssa Antonietta, Mancuso dott. Antonio, medici interni presso la seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Bassi dott. Nicolò, ricercatore confermato presso la seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Rigotti dott. Paolo, assistente ospedaliero presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova;

Rossi dott. Mauro, medico interno presso la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova.

I predetti sanitari sono autorizzati altresì all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche presso centri autorizzati a tali attività limitatamente alle strutture.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A2885

DECRETO 11 giugno 1990.

Autorizzazione alla clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le istanze presentate dal magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma intese ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale S. Eugenio di Roma già autorizzata con decreto ministeriale 30 gennaio 1989 all'espletamento delle attività di prelievo di fegato;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1990;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1990, concernente il Coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di fegato in Italia;

Decreta:

Art. 1.

La clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma è autorizzata alle attività di:

a) prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di fegato da cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero a integrazione della équipe dell'Università cattolica del Sacro Cuore Policlinico «A. Gemelli» di Roma autorizzata con decreto ministeriale 13 novembre 1985.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma ubicata presso l'ospedale «S. Eugenio» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Casciani prof. Carlo Umberto, direttore della cattedra di clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Baroni prof. Benedetto, Boffo prof. Vittorio, Moraldi prof. Aldo, Picardi prof. Carlo, aiuti della cattedra di clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma;

Caruso dott. Umberto, Elli dott. Marco, Filingeri dott. Vincenzino, Iorio dott. Beniamino, Milito dott. Giovanni, Rosati dott. Roberto, Spera dott. Enrico, Tisone dott. Giuseppe, Verardi dott. Stefano, assistenti della cattedra di clinica chirurgica della seconda Università degli studi di Roma.

I predetti sanitari sono autorizzati altresì all'espletamento delle attività di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche presso centri autorizzati a tali attività limitatamente alle strutture.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A2886

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Veneto. (Ordinanza n. 1956/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Veneto;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione con l'indicazione che l'ente che deve provvedere agli interventi è la stessa regione Veneto attraverso i suoi organi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Veneto sono disposti gli interventi di cui all'allegato elenco nel quale sono indicati: l'ente attuatore, le opere da eseguire ed il costo presumibile.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede la regione Veneto attraverso i suoi organi.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, all'uopo, l'ente attuatore, provvisto dei requisiti di legge, può procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro ottanta giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione delle opere e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. L'ente esecutore provvede, a seguito del decreto di occupazione emesso. dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. L'ente attuatore di cui all'art. 1 è tenuto ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. L'importo occorrente per l'esecuzione delle opere, di cui al successivo art. 9, viene erogato dal Dipartimento della protezione civile alla regione Veneto per essere successivamente trasferito agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

3. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione Veneto dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

Art. 9.

1. Il complessivo onere di lire 8.160 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELLA REGIONE VENETO

Ente attuatore	Opere da effettuare	Costo presumibile (milioni)
1) Regione Veneto	Adeguamento opera di presa presso Consorzio acquedotto Conselvano-Roncasette (Padova)	500
2) Regione Veneto	Potenziamento centrale di Boscochiaro presso Consorzio acquedotto Valli Piovese (Padova)	380
3) Regione Veneto	Completamento rete di distribuzione comune di San Bonifacio (Verona)	120
4) Regione Veneto	Terebrazione nuovo pozzo ed estensione rete di distribuzione comune di Povegliano Veronese (Verona)	150
5) Regione Veneto	Adeguamento opere di presa e completamento rete di distribuzione comune di Cazzano di Tramigna (Verona)	200
6) Regione Veneto	Completamento rete di distribuzione, adeguamento opere di presa, comune di Tregnago (Verona)	200
7) Regione Veneto	Completamento rete di distribuzione e adeguamento opere di presa, comune di Rivoli Veronese (Verona)	200
8) Regione Veneto	Completamento rete di distribuzione, adeguamento opere di presa, comune di Vestenanuova (Verona)	200
9) Regione Veneto	Potenziamento opere di presa e serbatoio di accumulo presso Consorzio acquedotto Basso Tagliamento (Venezia)	400
10) Regione Veneto	Opere di presa a Lanzago di Silla presso Consorzio acquedotto Sile Piave (Treviso)	1.000
11) Regione Veneto	Interventi per riduzione delle perdite presso Consorzio acquedotto di Rovigo	700
12) Regione Veneto	Interventi per riduzione delle perdite presso Consorzio acquedotto Alto Polesine (Rovigo)	600
13) Regione Veneto	Interventi per riduzione perdite presso Consorzio acquedotto Bassa Padovana (Padova)	400

Ente attuatore	Opere da effettuare	Costo presumibile (milioni)
14) Regione Veneto	Captazione integrativa da sorgente e rete adduttrice comune Santo Stefano di Cadore (Belluno)	250
15) Regione Veneto	Captazione integrativa da sorgente e rete adduttrice comune di Danta di Cadore (Belluno)	150
16) Regione Veneto	Captazione integrativa da sorgente e rete adduttrice comune di Sappada (Belluno)	200
17) Regione Veneto	Captazione integrativa da sorgente e rete adduttrice comune di Selva di Cadore (Belluno)	150
18) Regione Veneto	Captazione integrativa da sorgente e servizio dei comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore - Comunità montana Comelico e Sappada (Belluno)	200
19) Regione Veneto	Potenziamento e adeguamento acquedotto del comune di Vallada Agordina (Belluno)	150
20) Regione Veneto	Ristrutturazione opere di presa e condotta di collegamento Consorzio acquedotto di Val Renzola (Vicenza)	1.000
21) Regione Veneto	Terebrazione nuovi pozzi e condotte di collegamento Consorzio acquedotto Basso Piave (Venezia)	600
22) Regione Veneto	Interventi mirati alla riduzione delle perdite comune di Lusiana (Vicenza)	300
23) Regione Veneto	Terebrazione pozzo e risollevamento di linea Consorzio acquedotto sinistra del Piave (Treviso)	110
	Totale . . .	8.160

90A2906

ORDINANZA 22 giugno 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Liguria. (Ordinanza n. 1957/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Liguria;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali inviata si evince che vi è l'assenso della regione con l'indicazione degli enti che dovranno provvedere agli interventi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Liguria sono disposti gli interventi elencati nell'unito allegato, nel quale sono indicati l'ente gestore, le opere da realizzare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, all'uopo, gli enti attuatori, provvisti dei requisiti di legge, possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro ottanta giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione delle opere e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza

possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori indicati nell'elenco di cui all'art. 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. L'importo occorrente per l'esecuzione delle opere, di cui al successivo art. 9, viene erogato dal Dipartimento della protezione civile alla regione Liguria per essere successivamente trasferito agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

3. Ai fini dell'erogazione della predetta anticipazione, la regione Liguria dovrà indicare se il relativo progetto è stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

Art. 9.

1. Il complessivo onere di lire 3.570 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo per la protezione civile è integrato della somma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvede a versare le relative somme al Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

ELENCO DELLE OPERE DA ESEGUIRE NELLA REGIONE LIGURIA

Ente gestore	Opere da realizzare	Costo presumibile (milioni)
1) Azienda municipalizzata acquedotti e trasporti - Imperia	Captazione scaturigini Valle della Giara di Rezzo	180
2) Azienda municipalizzata acquedotti e trasporti - Imperia	Opere di riparazione della condotta del Roja tra Capo Verde e Imperia	400
3) Azienda municipalizzata acqua e gas - Genova	Attivazione ulteriore pozzo dal subalveo torrente Bisagno	150
4) Azienda consorziale acqua e metano - La Spezia	Attivazione pozzi in zona di Battifollo per la città di Sarzana e frazioni	250
5) Azienda consorziale acqua e metano - La Spezia	Attivazione pozzi in zona di Palude per S. Stefano Magra e frazioni	320
6) Azienda consorziale acqua e metano - La Spezia	Attivazione pozzi in zona di Fornola sponda sinistra e destra per alimentazione La Spezia, Vezzano Ligure e Portovenere	600
7) Azienda consorziale acqua e metano - La Spezia	Attivazione pozzi in zona di Arcola	100
8) Azienda consorziale acqua e metano - La Spezia	Attivazione pozzi in zona Boligrolo per Castelnuovo Magra e Ortonovo	100
9) Comune di Follo (La Spezia)	Attivazione pozzi per il comune di Follo	100
10) Comune di Follo (La Spezia)	Centrale di pompaggio Piana Tivegna e Tivegna Cafaggio	250
11) Comune di Follo (La Spezia)	Nuove centrali di sollevamento per Follo Alto, Bastremolo, Sorbio e Carrera	200
12) Comune di Sarzana (La Spezia)	Potenziamento centrale di pompaggio e nuova condotta per Sarzana e frazioni	370
13) Comune di La Spezia	Serbatoio, condotta di collegamento e centrale di sollevamento in località Biassa e località Monte Parodi	550
	Totale . . .	3.570

90A2907

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 21 giugno 1990.

Condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti ricavati dalla distillazione di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87 per la campagna 1989-90.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 39;

Visto il regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento CEE n. 441/88 del 17 febbraio 1988, recante le modalità di applicazione della distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87;

Visti i regolamenti CEE n. 117/90 del 17 gennaio 1990 e n. 488/90 del 27 febbraio 1990, che stabiliscono le modalità di applicazione della predetta distillazione per la campagna viticola 1989-90;

Vista la circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 6 del 20 marzo 1990;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. e di stoccaggio dei prodotti della distillazione consegnati in applicazione delle citate disposizioni comunitarie;

Nell'adunanza del 31 maggio 1990;

Ha deliberato:

Art. 1.

I distillatori riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 1° marzo 1984, che intendono consegnare all'A.I.M.A., a norma dell'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87, l'alcole ricavato dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 117/90 del 17 gennaio 1990 e n. 488/90 del 27 febbraio 1990, devono presentare offerta di vendita all'A.I.M.A. secondo le modalità e alle condizioni stabilite nella presente deliberazione.

Art. 2.

Ai sensi delle disposizioni comunitarie citate all'art. 1 possono essere ceduti all'A.I.M.A. i seguenti prodotti della distillazione:

- alcole neutro con gradazione alcolica non inferiore a 96°, rispondente alla definizione che figura nell'allegato del regolamento CEE n. 2046/89;

- alcole con gradazione alcolica non inferiore a 92°, diverso da quello di cui al primo trattino.

Art. 3.

I prezzi di acquisto per ettolitro e per grado alcolico, dovuti dall'A.I.M.A. al venditore, sono i seguenti:

a) L. 3.474,12 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola del tipo AI ed assimilati;

b) L. 3.559,27 per il prodotto di cui al primo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola dei tipi RI - RII ed assimilati;

c) L. 3.286,79 per il prodotto di cui al secondo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola del tipo AI ed assimilati;

d) L. 3.371,94 per il prodotto di cui al secondo trattino dell'art. 2 ottenuto dalla distillazione dei vini da tavola dei tipi RI - RII ed assimilati.

Nel caso in cui il distillatore abbia già beneficiato dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita, i prezzi di cui al primo comma sono diminuiti dell'importo dell'aiuto corrispondente e, pertanto, sono tutti dello stesso importo di L. 1.634,88.

Tali prezzi si applicano a merce nuda franco magazzino dell'A.I.M.A.

Art. 4.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei prodotti della distillazione indicati all'art. 2 è effettuato in base ad offerta scritta del distillatore contenente le seguenti indicazioni:

a) denominazione o ragione sociale e sede della ditta venditrice, nonché il nome, il cognome e la qualifica del legale rappresentante;

b) la quantità (espressa in ettolitri e in ettanidri), la qualità e gradazione alcolica effettiva della partita di prodotto offerta in vendita con la specificazione che la

partita medesima proviene dalla distillazione dei vini da tavola di cui ai regolamenti CEE n. 117/90 del 17 gennaio 1990 e n. 488/90 del 27 febbraio 1990;

c) dichiarazione da cui risulti se il distillatore abbia presentato precedente richiesta dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto offerta in vendita;

d) denominazione e sede dello stabilimento nel quale è stata effettuata la distillazione;

e) ubicazione del magazzino di deposito del prodotto, con la specifica dei contenitori nei quali lo stesso si trova conservato;

f) dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'A.I.M.A. (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale, ecc.).

Art. 5.

L'offerta di vendita deve essere redatta su carta legale e pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 ottobre 1990, corredata dai seguenti documenti in originale o copia autenticata:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per società commerciali) o della camera di commercio, industria ed artigianato (per le ditte individuali e per le società di fatto) — in data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'offerta — indicante, tra l'altro, le complete generalità e la qualifica del legale rappresentante della ditta offerente;

b) certificazione prefettizia prevista dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 23 marzo 1990);

c) certificato del competente U.T.I.F. conforme al modello allegato alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 6 del 20 marzo 1990, dal quale risultino, oltre al vincolo a favore dell'A.I.M.A. della partita di prodotto offerta in vendita, le seguenti indicazioni:

la quantità in ettolitri, la qualità e la gradazione alcolica del prodotto;

che il prodotto proviene dalla distillazione dei vini di cui ai regolamenti CEE n. 117/90 e n. 488/90 e ha i requisiti indicati al primo o al secondo trattino dell'art. 2;

tipo e contrassegno dei contenitori del prodotto e luogo di immagazzinamento;

il nome dei produttori che hanno ceduto il vino per la distillazione, la quantità di prodotto da ciascuno ceduta e gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

il periodo in cui è stata effettuata la distillazione;

d) obbligazione irrevocabile del titolare della distilleria, presso la quale è depositata la partita oggetto dell'offerta, a conservare in deposito la partita medesima;

e) copia della comunicazione effettuata dai produttori obbligati all'A.I.M.A. a norma dell'art. 10 del regolamento CEE n. 441/88;

f) copia della dichiarazione rilasciata dai produttori che hanno venduto vino da tavola agli obbligati o ne hanno effettuato la consegna in distilleria per loro conto (allegato n. 5 della circolare M.A.F. n. 6 del 20 marzo 1990);

g) copia della dichiarazione di produzione per la campagna 1989-90 e/o dei fogli dei registri di carico e scarico relativi alle partite dei prodotti a monte del vino acquistati da ogni singolo obbligato successivamente alla data dell'8 dicembre 1989;

h) certificato di analisi del vino distillato, rilasciato da un laboratorio o istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati i seguenti elementi: quantità, caratteristiche organolettiche (escluso sapore), gradazione alcolometrica effettiva per distillazione, acidità totale espressa in acido tartarico, acidità volatile espressa in acido acetico, estratto secco e ceneri;

i) copia delle fatture relative alla cessione del vino, dalle quali risultino la quantità del vino ceduto, la gradazione alcolica e il corrispondente montegradi. Tali fatture devono essere accompagnate dalle dichiarazioni, sottoscritte dai produttori con firma autenticata, attestanti che il pagamento del prezzo in esse indicato è avvenuto entro il termine stabilito dall'art. 13 del regolamento CEE n. 441/88.

Art. 6.

Verificata la regolarità dell'offerta e della relativa documentazione, l'A.I.M.A. provvede alla comunicazione di accettazione della partita di alcole offerta in vendita, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, inviata per conoscenza anche all'U.T.I.F.

Art. 7.

Il passaggio in proprietà dell'alcole e la relativa consegna, con la costituzione del conseguente rapporto di deposito, decorrono, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dalla data di autenticazione della firma apposta sul contratto di deposito.

La consegna avviene, di solito, senza estrazione del prodotto dai magazzini delle distillerie in cui si trova immagazzinato al momento della presentazione dell'offerta di vendita all'A.I.M.A.

L'A.I.M.A. si riserva la facoltà di indicare un magazzino di consegna diverso da quello ove si trova immagazzinato l'alcool al momento dell'offerta. Le spese di trasporto sono a carico dell'offerente.

Pertanto, il servizio per il deposito e la conservazione delle partite di alcole acquistate resta affidato alle ditte depositarie alle condizioni previste per lo stoccaggio dei prodotti della distillazione, detenuti per conto dell'A.I.M.A. in attuazione di altri interventi comunitari, secondo lo schema di contratto approvato dal consiglio di amministrazione dell'Azienda nell'adunanza del 14 dicembre 1989 che prevede, tra l'altro, l'obbligo della custodia e conservazione dell'alcole fino alla data del 31 dicembre 1990.

Art. 8.

L'A.I.M.A. dispone il pagamento del prezzo di acquisto entro tre mesi dalla consegna dell'alcole, dietro presentazione di fattura, emessa dal venditore al ricevimento della lettera di cui al precedente art. 6, per l'importo di L. 1.634,88 per grado/ettolitro di prodotto, che è pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'alcole ed il relativo aiuto comunitario.

Contestualmente viene disposto il pagamento dell'aiuto comunitario per la partita di prodotto oggetto dell'acquisto, qualora il distillatore non ne abbia già beneficiato a seguito di distinta richiesta presentata in precedenza.

Art. 9.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Presidente: MANNINO

90A2909

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare

Si riporta qui di seguito il testo degli emendamenti alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare adottati dall'assemblea dell'IMO con risoluzione MSC 12 (56) in data 28 aprile 1988 ed entrati in vigore, a norma dell'art. VIII(b)(vii)(2) della convenzione, il 29 aprile 1990:

RISOLUZIONE MSC 12(56)
(adottata il 28 ottobre 1988)

ADOZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE.

IL COMITATO PER LA SICUREZZA MARITTIMA

Richiamando l'articolo 28 (b) della convenzione sull'International Maritime Organization relativo alle funzioni del Comitato stesso;

Richiamando inoltre che con la risoluzione A.596(15) l'assemblea ha deciso che l'organizzazione con preferenza dia precedenza al suo lavoro inteso ad incrementare la sicurezza delle navi traghetto ro-ro da passeggeri;

Notando che l'assemblea ha chiesto al Comitato di intraprendere ogni possibile azione per raggiungere tale obiettivo, comprese la considerazione ed adozione, quanto prima possibile, degli emendamenti alla convenzione SOLAS 1974 relativi ai traghetti ro-ro da passeggeri e le facilitazioni ai fini di una rapida entrata in vigore di tali emendamenti;

Notando inoltre che nella sua cinquantacinquesima sessione la prima serie di emendamenti alla convenzione SOLAS 1974 relativi alle navi traghetto ro-ro da passeggeri proposti dal Regno Unito (pacchetto 1) è stata adottata secondo l'articolo VIII(b)(iv) della convenzione e inoltre che il Comitato ha concordato di considerare, in vista di una loro adozione nella sua cinquantaseiesima sessione, gli emendamenti proposti a detta Convenzione relativi alla stabilità residua in condizioni di avaria per le navi da passeggeri elaborati dal sottocomitato per la stabilità e il bordo libero e per la sicurezza delle navi da pesca;

Avendo considerato una seconda serie di emendamenti (pacchetto 2) alla convenzione SOLAS 1974 proposti dal Regno Unito e gli emendamenti proposti relativi agli standard di stabilità residua in condizioni di avaria per le navi da passeggeri che sono stati circolati secondo l'articolo VIII(b)(i) della convenzione.

1. Adotta secondo l'articolo VIII(b)(iv) della convenzione gli emendamenti alla convenzione stessa, il cui testo è riportato in allegato alla presente Risoluzione.

2. Decide, secondo l'articolo VIII(b)(vi)(2)(bb) della convenzione, che gli emendamenti vengano considerati accettati il 28 ottobre 1989, a meno che, prima di quella data, più di un terzo dei Governi contraenti della convenzione oppure i Governi contraenti la cui flotta mercantile complessiva costituisca non meno del 50 per cento della stazza lorda della flotta mercantile mondiale, non abbiano notificato le loro obiezioni agli emendamenti stessi.

3. Invita i Governi contraenti a prendere nota che, secondo l'articolo VIII(b)(vii)(2) della convenzione, gli emendamenti entreranno in vigore il 29 aprile 1990, previa loro accettazione come dal precedente paragrafo 2.

4. Chiede al Segretario generale, in conformità all'articolo VIII(b)(v) della convenzione, di trasmettere copie autenticate della presente Risoluzione e il testo degli emendamenti contenuti nell'allegato a tutti i Governi contraenti della convenzione internazionale 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare.

5. Chiede inoltre al Segretario generale di trasmettere copia della Risoluzione ai membri dell'Organizzazione che non siano Governi contraenti della convenzione stessa.

ALLEGATO

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI AL CAPITOLO II-1 DELLA CONVENZIONE 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE

Regola 8
Stabilità delle navi da passeggeri in condizioni di avaria

Dopo il titolo viene inserito il seguente testo:

"(I paragrafi 2.3, 2.4, 5 e 6.2 si applicano alle navi da passeggeri costruite il 29 aprile 1990 o posteriormente e i paragrafi 7.2, 7.3 e 7.4 si applicano a tutte le navi da passeggeri.)"

Il testo esistente del paragrafo 2.3 viene sostituito dal seguente:

"2.3 La stabilità richiesta nelle condizioni finali dopo un'avaria, e dopo il bilanciamento se previsto, deve essere determinata come segue:

2.3.1 La curva dei bracci di stabilità positivi residui deve estendersi come minimo per 15° oltre l'angolo di equilibrio.

2.3.2 L'area sotto il diagramma dei bracci di stabilità non deve essere minore di 0.015 m.rad, misurata a partire dall'angolo di equilibrio fino al minore dei seguenti angoli:

.1 l'angolo al quale si ha l'allagamento progressivo;

.2 22° (misurati dalla posizione di equilibrio) nel caso di allagamento di un compartimento, o 27° (misurati dalla posizione di equilibrio) nel caso di allagamento contemporaneo di due o più compartimenti adiacenti.

2.3.3 Il braccio di stabilità residua entro il campo indicato in 2.3.1, tenendo conto del maggiore dei seguenti momenti sbandanti:

.1 quello dovuto all'addensamento di tutti i passeggeri verso un lato della nave;

.2 quello dovuto alla messa a mare, a pieno carico, di tutti i mezzi collettivi di salvataggio ammainabili sistemati su un lato della nave;

.3 quello dovuto alla pressione del vento;

non deve essere minore di quello risultante dall'applicazione della seguente formula:

GZ, in metri, = (momento sbandante/dislocamento) + 0,04

Tuttavia tale braccio di stabilità non deve in alcun caso essere minore di 0,10 m.

2.3.4 Ai fini del calcolo dei momenti sbandanti nel paragrafo 2.3.3 si devono fare le seguenti assunzioni:

.1 Momenti dovuti all'addensamento dei passeggeri:

.1.1 si deve considerare un addensamento di 4 persone per metro quadrato e

.1.2 una massa di 75 kg per ciascun passeggero;

.1.3 i passeggeri devono essere distribuiti sulle aree di ponte disponibili su un lato della nave sui ponti dove sono ubicati i punti di riunione e in modo tale da dar luogo al momento sbandante più sfavorevole.

.2 Momenti dovuti alla messa a mare a pieno carico di tutti i mezzi collettivi di salvataggio ammainabili su un lato della nave;

.2.1 si deve assumere che tutte le imbarcazioni di salvataggio e tutti i battelli di emergenza sistemati sul lato verso il quale la nave ha sbandato dopo l'avaria siano messi fuori bordo a pieno carico e pronti per essere ammainati;

.2.2 si deve assumere il massimo momento sbandante durante la messa a mare delle imbarcazioni di salvataggio che possono essere messe a mare a pieno carico dalla posizione dove esse sono sistemate a bordo;

.2.3 si deve assumere che sia messa fuori bordo a pieno carico, pronta per essere ammainata, una zattera di salvataggio ammainabile per ciascuna gru sul lato verso cui la nave ha sbandato dopo l'avaria;

.2.4 le persone che non si trovino nei mezzi di salvataggio che vengono messi fuori bordo non devono essere considerate nè ai fini del momento sbandante addizionale nè di quello raddrizzante;

.2.5 si deve assumere che i mezzi di salvataggio sul lato della nave opposto a quello verso il quale la nave ha sbandato si trovino nella posizione in cui essi sono sistemati a bordo.

.3 Momenti dovuti alla pressione del vento:

.3.1 si deve considerare una pressione del vento di 120 N/m2;

.3.2 l'area cui applicare tale pressione deve essere quella della proiezione laterale della nave al di sopra del galleggiamento corrispondente allo stato integro;

.3.3 il braccio della coppia deve essere assunto pari alla distanza verticale tra un punto a metà dell'immersione media corrispondente allo stato integro ed il baricentro della suddetta area di proiezione laterale della nave."

Dopo il paragrafo 2.3 viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2.4:

"2.4 Negli stadi intermedi di allagamento il massimo braccio di stabilità deve essere non minore di 0,05 m e il campo dei bracci di stabilità positivi deve essere non minore di 7°. In tutti i casi è sufficiente assumere una sola falla e un solo specchio libero."

Nel terzo periodo del paragrafo 5 viene cancellata la frase "come pure il valore dello sbandamento massimo prima del bilanciamento"

Dopo il terzo periodo del paragrafo 5 viene aggiunto il seguente nuovo periodo:

"Il massimo angolo di sbandamento dopo l'allagamento, ma prima del bilanciamento, non deve superare 15°."

Il testo esistente del paragrafo 6.2 viene sostituito dal seguente:

"Nel caso di allagamento asimmetrico l'angolo di sbandamento per l'allagamento di un compartimento non deve superare 7°. Per il contemporaneo allagamento di due o più compartimenti adiacenti può essere permesso dall'Amministrazione un angolo di sbandamento di 12°."

Il paragrafo 7 esistente viene rinumerato come sottoparagrafo 7.1.

I seguenti nuovi sottoparagrafi 7.2, 7.3 e 7.4 vengono inseriti dopo il nuovo sottoparagrafo 7.1.:

"7.2 Le informazioni che, in conformità al paragrafo 7.1, devono essere fornite al Comandante per metterlo in grado di mantenere una sufficiente stabilità allo stato integro devono comprendere informazioni circa la massima altezza ammissibile del centro di gravità della nave dalla chiglia (KG), o in alternativa la minima altezza metacentrica (GM) ammissibile per un campo di immersioni o di dislocamenti sufficiente a comprendere tutte le condizioni di esercizio. Le informazioni devono indicare l'influenza dei vari assetti tenendo conto dei limiti operativi.

7.3 Ogni nave deve avere scale delle immersioni segnate in modo chiaro a prora e a poppa. Nel caso in cui le marche d'immersione non siano ubicate in posizione facilmente leggibile, oppure, nel caso in cui vincoli operativi relativi ad un determinato traffico rendano difficile la lettura delle marche di immersione, la nave deve essere munita anche di un sistema indicatore di immersione affidabile mediante il quale possano essere determinate le immersioni prodiere e poppiere.

7.4 Dopo il completamento della caricazione della nave e prima della sua partenza il Comandante deve determinare l'assetto e la stabilità della nave stessa e inoltre si deve accertare, provvedendo alla relativa annotazione, che la nave soddisfi ai criteri di stabilità previsti nelle regole pertinenti. L'Amministrazione può accettare che a tale scopo venga impiegato un calcolatore elettronico idoneo per i controlli delle condizioni di carico e di stabilità o mezzo equivalente."

Dopo la Regola II-1/20 "Tenuta stagna delle navi da passeggeri al di sopra della linea limite" viene aggiunta la seguente nuova Regola II-1/20-1:

Regola 20-1
Chiusura dei portelli di carico

1 La presente regola si applica a tutte le navi da passeggeri.

2 I seguenti portelli, ubicati al di sopra della linea limite, devono essere chiusi e bloccati prima che la nave intraprenda un qualsiasi viaggio e devono rimanere chiusi e bloccati fino al prossimo attracco della nave in banchina:

.1 i portelli del carico sistemati a fasciame o sulle fiancate e le paratie d'estremità di sovrastrutture chiuse;

.2 le celate prodiere sistemate nelle posizioni di cui al paragrafo 2.1;

.3 i portelloni del carico sistemati sulla paratia di collisione;

.4 le rampe stagne alle intemperie che rappresentano mezzi di chiusura alternativi a quelli definiti nei paragrafi dal 2.1 al 2.3.

Un portello che non possa essere aperto o chiuso mentre la nave è in banchina può essere aperto o lasciato aperto mentre la nave si avvicina alla banchina stessa o se ne allontana, ma solo per il tempo necessario per consentire l'immediato azionamento del portello stesso. In ogni caso il portellone prodiero interno deve rimanere chiuso.

3 Nonostante le prescrizioni dei paragrafi 2.1 e 2.4,

l'Amministrazione può autorizzare che particolari portelli possano essere aperti a discrezione del Comandante, se necessario per l'esercizio della nave o l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, qualora la nave si trovi ad un ancoraggio sicuro e purchè non venga pregiudicata la sicurezza della nave.

4 Il Comandante deve assicurarsi che venga applicato un efficace sistema di sorveglianza e di rapportazione relativo alla chiusura e all'apertura dei portelli di cui al paragrafo 2.

5 Il Comandante deve assicurarsi, prima che la nave intraprenda un qualsiasi viaggio, che venga fatta un'annotazione nel giornale nautico, come richiesto dalla Regola II-1/25, circa l'ora dell'ultima chiusura dei portelli di cui al paragrafo 2 e circa l'ora di qualsiasi apertura di portelli particolari secondo il paragrafo 3.

Regola 22
Informazioni sulla stabilità per le navi da passeggeri
e le navi da carico

Dopo il paragrafo 2 esistente viene aggiunto il seguente nuovo paragrafo 3:

"3 Ad intervalli periodici non superiori ai cinque anni deve essere effettuata su tutte le navi da passeggeri una visita a nave scarica al fine di accertare eventuali variazioni del dislocamento e della posizione longitudinale del centro di gravità della nave vacante. La prova di stabilità della nave deve essere ripetuta ogniqualvolta, rispetto alle informazioni di stabilità approvate, si riscontri o si preveda uno scarto superiore al 2% dal dislocamento a nave vacante, o uno scarto della posizione longitudinale del centro di gravità superiore all' 1% di L."

I paragrafi 3 e 4 esistenti vengono rinumerati come paragrafi 4 e 5.

Inoltre il paragrafo 3 esistente viene modificato come segue:

"4 L'Amministrazione può dispensare una nave dalla prova di stabilità richiesta al paragrafo 1 purchè disponga di elementi base dedotti dalla prova di stabilità di una nave gemella e purchè sia dimostrato, a soddisfazione dell'Amministrazione, che le informazioni sulla stabilità della nave esentata, dedotte dagli anzidetti elementi base, sono sicuramente attendibili."

* * *

90A2914

MINISTERO DEL TESORO

N. 122

Corso dei cambi del 25 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229,400	1229,400	1229,40	1229,400	1229,400	1229,400	1229,670	1229,400	1229,400	1229,40
E.C.U.	1512,750	1512,750	1513 —	1512,750	1512,750	1512,750	1513,010	1512,750	1512,750	1512,75
Marco tedesco	732,500	732,500	732,50	732,500	732,500	732,500	732,480	732,500	732,500	732,50
Franco francese	218,190	218,190	218,50	218,190	218,190	218,190	218,190	218,190	218,190	218,19
Lira sterlina	2128,600	2128,600	2127 —	2128,600	2128,600	2128,600	2129,350	2128,600	2128,600	2128,60
Fiorino olandese	651,320	651,320	651,50	651,320	651,320	651,320	651,370	651,320	651,320	651,32
Franco belga	35,726	35,726	35,73	35,726	35,726	35,726	35,722	35,726	35,726	35,72
Peseta spagnola	11,905	11,905	11,94	11,905	11,905	11,905	11,905	11,905	11,905	11,90
Corona danese	192,570	192,570	192,75	192,570	192,570	192,570	192,570	192,570	192,570	192,57
Lira irlandese	1964,800	1964,800	1965 —	1964,800	1964,800	1964,800	1965 —	1964,800	1964,800	—
Dracma greca	7,494	7,494	7,48	7,494	7,494	7,494	7,494	7,494	7,494	—
Escudo portoghese	8,333	8,333	8,35	8,333	8,333	8,333	8,340	8,333	8,333	8,33
Dollaro canadese	1037,750	1037,750	1042 —	1037,750	1037,750	1037,750	1037,500	1037,750	1037,750	1037,75
Yen giapponese	7,891	7,891	7,90	7,891	7,891	7,891	7,892	7,891	7,891	7,89
Franco svizzero	873,440	873,440	872 —	873,440	873,440	873,440	873,760	873,440	873,440	873,44
Scellino austriaco	104,105	104,105	104,10	104,105	104,105	104,105	104,104	104,105	104,105	104,10
Corona norvegese	190,400	190,400	190,75	190,400	190,400	190,400	190,490	190,400	190,400	190,40
Corona svedese	202,390	202,390	202,75	202,390	202,390	202,390	202,380	202,390	202,390	202,39
Marco finlandese	311,120	311,120	311,50	311,120	311,120	311,120	311,200	311,120	311,120	—
Dollaro australiano	964,750	964,750	965 —	964,750	964,750	964,750	964,650	964,750	964,750	964,75

Media dei titoli del 25 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,500
» 9% » » 1976-91	101,800
» 10% » » 1977-92	101,375
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,950
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	94,875
» » » 22- 6-1987/91	94,450
» » » 18- 3-1987/94	80,825
» » » 21- 4-1987/94	80,075
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,850
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,875
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,175
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,075
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,375
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
» » » TR 2,5% 1983/93	90,825
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» » » » 18-10-1985/90	100,325
» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » » 18-11-1985/90	100,400
» » » » 1-12-1983/90	101,075
» » » » 18-12-1985/90	100,775
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100,500
» » » » 1- 2-1984/91	100,850
» » » » 18- 2-1986/91	100,275
» » » » 1- 3-1984/91	100,600
» » » » 18- 3-1986/91	100,225
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,750
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Certificati	di credito	del Tesoro	Ind.	1- 7-1984 91. . . .	100,775
»	»	»	»	1- 8-1984/91. . . .	100.375
»	»	»	»	1- 9-1984/91. . . .	100.350
»	»	»	»	1-10-1984/91. . . .	100,600
»	»	»	»	1-11-1984/91. . . .	100,675
»	»	»	»	1-12-1984/91. . . .	100.625
»	»	»	»	1- 1-1985/92. . . .	100,725
»	»	»	»	1- 2-1985/92. . . .	100,400
»	»	»	»	18- 4-1986/92.	100,375
»	»	»	»	19- 5-1986/92. . . .	100,250
»	»	»	»	20- 7-1987/92. . . .	99,925
»	»	»	»	19- 8-1987/92. . . .	99,700
»	»	»	»	1-11-1987/92. . . .	99,525
»	»	»	»	1-12-1987 92. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 1-1988/93. . . .	99,675
»	»	»	»	1- 2-1988/93. . . .	99.200
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	99,175
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	99,125
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	97,775
»	»	»	»	1- 9-1988 93. . . .	99.425
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	97,550
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	99,800
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	97,800
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	99,900
»	»	»	»	18-11-1986/93. . . .	97,875
»	»	»	»	19-12-1986 93. . . .	98.850
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	99,325
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	99,125
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	99,025
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	98,850
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	98,750
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	98,375
»	»	»	»	1-11-1988/94. . . .	99.250
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	97,100
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	96,800
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	97,050
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98 —
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	98,225
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	96,675
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	96.300
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	97,150
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	97,175
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	97,500
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	97,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	98,925
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	97.625
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	97,475
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	97,625
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	97,775
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	98,800
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	97,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	96 —
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	96.300
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	95,775
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	95,975
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	96,050
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	96,400
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	96.450
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	96,400
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	96,425
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	96,300
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	96,550
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	97.500
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	96,525
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	95,600
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	96,750

Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 7-1990.	99,825
»	»	»	10,50%	1- 7-1990.	99,875
»	»	»	11,00%	1- 7-1990.	99,750
»	»	»	9,50%	1- 8-1990.	99,825
»	»	»	10,50%	1- 8-1990.	99,775
»	»	»	11,00%	1- 8-1990.	99,800
»	»	»	9,25%	1- 9-1990.	99,725
»	»	»	11,25%	1- 9-1990.	99,850
»	»	»	11,50%	1- 9-1990.	99,875
»	»	»	9,25%	1-10-1990.	99,500
»	»	»	11,50%	1-10-1990.	99,875
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,825
»	»	»	9,25%	1-11-1990.	99,450
»	»	»	9,25%	1-12-1990.	99,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1991.	101,350
»	»	»	11,50%	1-11-1991.	99,400
»	»	»	11,50%	1-12-1991.	99,525
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	97,050
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	96,500
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	97,925
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	96,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1992.	99,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	96,200
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	97,475
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	99,850
»	»	»	12.50%	18- 4-1992.	99,725
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98,575
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	97,575
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	99,850
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	99,925
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,900
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,950
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	98,700
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	98,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	99.700
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,675
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99.850
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99,450
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99,025
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	98,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,225
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	99,275
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	99,125

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50% .	99,850
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25% .	100,575
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	96,475
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	95,025
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	94,775
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	94,625
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	100 —
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	97,800
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	98,300
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	95,625
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	91,850
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	89,875
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	90,925
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	96,300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	90,575
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	93,700
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	94,250
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	89,175
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	93,150
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	88,325
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	95,450
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	96,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M25060

N. 123

Corso dei cambi del 26 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229,250	1229,250	—	1229,250	1229,250	1229,250	1229,580	1229,250	1229,250	—
E.C.U.	1512,500	1512,500	—	1512,500	1512,500	1512,500	1512,410	1512,500	1512,500	—
Marco tedesco	731,950	731,950	—	731,950	731,950	731,950	731,950	731,950	731.950	—
Franco francese	218,210	218,210	—	218,210	218,210	218,210	218,210	218,210	218,210	—
Lira sterlina	2130,300	2130,300	—	2130,300	2130,300	2130,300	2130,200	2130,300	2130,300	—
Fiorino olandese	650,450	650,450	—	650,450	650,450	650,450	650,570	650,450	650,450	—
Franco belga	35,697	35,697	—	35,697	35,697	35,697	35,691	35.697	35.697	—
Peseta spagnola	11,919	11,919	—	11,919	11,919	11,919	11,923	11,919	11,919	—
Corona danese	192,560	192,560	—	192,560	192,560	192,560	192,570	192,560	192,560	—
Lira irlandese	1964 —	1964 —	—	1964 —	1964 —	1964 —	1963,980	1964 —	1964 —	—
Dracma greca	7,494	7,494	—	7,494	7,494	7,494	7,487	7,494	7,494	—
Escudo portoghese	8,333	8,333	—	8,333	8,333	8,333	8,339	8,333	8,333	—
Dollaro canadese	1046,900	1046,900	—	1046,900	1046,900	1046,900	1046,750	1046,900	1046,900	—
Yen giapponese	7,935	7,935	—	7,935	7,935	7,935	7,934	7,935	7,935	—
Franco svizzero	870,320	870,320	—	870,320	870,320	870,320	870,500	870,320	870,320	—
Scellino austriaco	104,035	104,035	—	104,035	104,035	104,035	104,031	104,035	104,035	—
Corona norvegese	190,890	190,890	—	190,890	190,890	190,890	190,790	190,890	190,890	—
Corona svedese	202,690	202,690	—	202,690	202,690	202,690	202,700	202,690	202,690	—
Marco finlandese	311,600	311,600	—	311,600	311,600	311,600	311,530	311,600	311,600	—
Dollaro australiano	966,100	966,100	—	966,100	966,100	966,100	966 —	966,100	966,100	—

Media dei titoli del 26 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,750
» 9% » » 1976-91	102,575
» 10% » » 1977-92	102,325
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,225
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,200
» » » 22- 6-1987/91	94,600
» » » 18- 3-1987/94	80,600
» » » 21- 4-1987/94	80,150
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	94,850
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,575
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,950
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,225
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,375
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93.375
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	100,125
» » » » 18-10-1985/90	100.275
» » » » 1-11-1983/90	100,500
» » » » 18-11-1985/90	100,375
» » » » 1-12-1983/90	101,075
» » » » 18-12-1985/90	101 —
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	100.500
» » » » 1- 2-1984/91	100,900
» » » » 18- 2-1986/91	100,350
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	100,225
» » » » 1- 4-1984/91	100.650
» » » » 1- 5-1984/91	100.700
» » » » 1- 6-1984/91	101,025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,825
» » » »	1- 8-1984/91	100,450
» » » »	1- 9-1984/91	100,375
» » » »	1-10-1984/91	100,675
» » » »	1-11-1984/91	100,700
» » » »	1-12-1984/91	100,675
» » » »	1- 1-1985/92	100,700
» » » »	1- 2-1985/92	100,600
» » » »	18- 4-1986/92	100,400
» » » »	19- 5-1986/92	100,375
» » » »	20- 7-1987/92	100 —
» » » »	19- 8-1987/92	99,625
» » » »	1-11-1987/92	99,575
» » » »	1-12-1987/92	99,950
» » » »	1- 1-1988/93	99,850
» » » »	1- 2-1988/93	99,275
» » » »	1- 3-1988/93	99,275
» » » »	1- 4-1988/93	99,325
» » » »	1- 5-1988/93	100 —
» » » »	1- 6-1988/93	100,425
» » » »	18- 6-1986/93	99,450
» » » »	1- 7-1988/93	100,375
» » » »	17- 7-1986/93	99,075
» » » »	1- 8-1988/93	99,975
» » » »	19- 8-1986/93	97,850
» » » »	1- 9-1988/93	99,500
» » » »	18- 9-1986/93	97,600
» » » »	1-10-1988/93	99,875
» » » »	20-10-1986/93	97,850
» » » »	1-11-1988/93	99,900
» » » »	18-11-1986/93	97,925
» » » »	19-12-1986/93	98,875
» » » »	1- 1-1989/94	100,050
» » » »	1- 2-1989/94	99.400
» » » »	1- 3-1989/94	99,175
» » » »	15- 3-1989/94	99 —
» » » »	1- 4-1989/94	98,925
» » » »	1- 9-1988/94	98,825
» » » »	1-10-1987/94	98,350
» » » »	1-11-1988/94	99.325
» » » »	1- 2-1985/95	99,725
» » » »	1- 3-1985/95	97,200
» » » »	1- 4-1985/95	96,875
» » » »	1- 5-1985/95	97,100
» » » »	1- 6-1985/95	98,875
» » » »	1- 7-1985/95	98,375
» » » »	1- 8-1985/95	96,800
» » » »	1- 9-1985/95	96,350
» » » »	1-10-1985/95	97,350
» » » »	1-11-1985/95	97,225
» » » »	1-12-1985/95	97,650
» » » »	1- 1-1986/96	97,775
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,925
» » » »	1- 2-1986/96	97,775
» » » »	1- 3-1986/96	97.500
» » » »	1- 4-1986/96	97,850
» » » »	1- 5-1986/96	97,850
» » » »	1- 6-1986/96	98,750
» » » »	1- 7-1986/96	98,125
» » » »	1- 8-1986/96	96,150
» » » »	1- 9-1986/96	96,475
» » » »	1-10-1986/96	95,900
» » » »	1-11-1986/96	96,075
» » » »	1-12-1986/96	96,125
» » » »	1- 1-1987/97	96,550
» » » »	1- 2-1987/97	96,600
» » » »	18- 2-1987/97	96,550
» » » »	1- 3-1987/97	96,525
» » » »	1- 4-1987/97	96,425
» » » »	1- 5-1987/97	96,600
» » » »	1- 6-1987/97	97,550
» » » »	1- 7-1987/97	96,575
» » » »	1- 8-1987/97	95,750
» » » »	1- 9-1987/97	96,825

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 7-1990	99,850
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,875
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,825
» » »	9,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,800
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,775
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,725
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,950
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,750
» » »	9,25%	1-10-1990	99,525
» » »	11,50%	1-10-1990	99,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,875
» » »	9,25%	1-11-1990	99,700
» » »	9,25%	1-12-1990	99,575
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,425
» » »	11,50%	1-11-1991	99,550
» » »	11,50%	1-12-1991	99,775
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,075
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,525
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,975
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,225
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,250
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,500
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,675
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,975
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,125
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,750
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,475
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,075
» » »	12,50%	1-10-1993	98,950
» » »	12,50%	1-11-1993	99,150
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,050
» » »	12,50%	17-11-1993	99,350
» » »	12,50%	1-12-1993	99,325
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,975
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,475
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	94,800
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94,575
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,175
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	97,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,150
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,675
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	91,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	90,025
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	91,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,200
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	90,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,600
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,175
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,050
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M126060

N. 124

Corso dei cambi del 27 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1219,300	1219,300	1219,30	1219,300	1219,300	1219,300	1219 —	1219,300	1219,300	1219,300
E.C.U.	1512,800	1512,800	1513 —	1512,800	1512,800	1512,800	1512,80	1512,800	1512,800	1512,800
Marco tedesco	733,020	733,020	733,40	733,020	733,020	733,020	732,770	733,020	733,020	733,020
Franco francese	218,400	218,400	218,20	218,400	218,400	218,400	218,400	218,400	218,400	218,400
Lira sterlina	2128 —	2128 —	2127,25	2128 —	2128 —	2128 —	2126,500	2128 —	2128 —	2128 —
Fiorino olandese	651,120	651,120	650,25	651,120	651,120	651,120	651,100	651,120	651,120	651,120
Franco belga	35,710	35,710	35,66	35,710	35,710	35,710	35,720	35,710	35,710	35,710
Peseta spagnola	11,920	11,920	11,94	11,920	11,920	11,920	11,930	11,920	11,920	11,920
Corona danese	192,610	192,610	192,75	192,610	192,610	192,610	192,610	192,610	192,610	192,610
Lira irlandese	1965,650	1965,650	1966 —	1965,650	1965,650	1965,650	1966 —	1965,650	1965,650	1965,650
Dracma greca	7,500	7,500	7,48	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
Escudo portoghese	8,330	8,330	8,35	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
Dollaro canadese	1040,950	1040,950	1039 —	1040,950	1040,950	1040,950	1041,010	1040,950	1040,950	1040,950
Yen giapponese	7,910	7,910	7,90	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910	7,910
Franco svizzero	867,500	867,500	867 —	867,500	867,500	867,500	867,150	867,500	867,500	867,500
Scellino austriaco	104,200	104,200	104,10	104,200	104,200	104,200	104,200	104,200	104,200	104,200
Corona norvegese	190,300	190,300	190,25	190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	190,300
Corona svedese	202,300	202,300	202 —	202,300	202,300	202,300	202,220	202,300	202,300	202,300
Marco finlandese	311,450	311,450	311,50	311,450	311,450	311,450	311,650	311,450	311,450	311,450
Dollaro australiano	961,500	961,500	960 —	961,500	961,500	961,500	960,750	961,500	961,500	961,500

Media dei titoli del 27 giugno 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,750
» 9% » » 1976-91	102,575
» 10% » » 1977-92	102,325
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,225
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,100
» » » 22- 6-1987/91	94,550
» » » 18- 3-1987/94	81,150
» » » 21- 4-1987/94	81,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,425
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,775
» » » 10% 18- 4-1987/92	98 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,775
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,375
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,375
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,150
» » » » 18-10-1985/90	100,350
» » » » 1-11-1983/90	100,650
» » » » 18-11-1985/90	100,425
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	101,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	100,575
» » » » 1- 2-1984/91	100,050
» » » » 18- 2-1986/91	100,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,100

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100.900
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100.500
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,375
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,675
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,775
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,650
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,550
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,400
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,450
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,975
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,800
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,650
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,975
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,325
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,300
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,375
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,700
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,600
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,525
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,175
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,950
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,675
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,900
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,975
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,050
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,500
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,100
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,100
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99 —
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,425
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,400
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,800
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,350
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,200
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,500
»	»	»	»	1- 8-1985/95	96,850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,450
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,250
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,925
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,750
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,550
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,975
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,250
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,225
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,600
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,700
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,550
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,675

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 7-1990	99,800
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,875
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,850
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,825
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,800
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,775
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,725
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,950
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,775
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,525
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,925
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,700
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,475
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,575
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,750
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97 —
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,600
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,900
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,200
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,550
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,850
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,525
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100 —
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,075
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,075
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,375
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98.375
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99.050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,200
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,075
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,475
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,575

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99.975
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,525
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,475
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,850
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,775
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,575
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,325
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,850
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,500
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,850
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	91,700
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	90.225
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	91,300
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,150
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,125
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,600
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,300
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,250
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,500
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88,650
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,300
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M127060

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 1° dicembre 1989, 2 gennaio 1990, 20 gennaio 1990, 1° marzo 1990, 2 aprile 1990 e 2 maggio 1990, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con la decorrenza di seguito specificata:.

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 30 APRILE 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Mepral - Bracco:			
10 capsule 20 mg	SB 40	41.075	026783011
Omeprazen - Malesci:			
10 capsule 20 mg	SB 40	41.075	026803015

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 30 MAGGIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Calciosint - Pulitzer:			
5 fiale 50 u.i. 1 ml	SB 40	17.860	027330012
5 fiale 100 u.i. 1 ml	SB 40	32.635	027330024
Lusopress - Lusofarmaco:			
28 compresse 20 mg	B 40	27.960	027254022
Porostenina - Savio:			
5 fiale 50 u.i. ml	SB 40	16.970	027315011
5 fiale 100 u.i. 1 ml	SB 40	31.005	027315023
Suldex - Von Boehr:			
50 capsule 150 uls	SB 40	30.775	027188010
im 10 f 300 uls 3 ml	SB 40	16.545	027188022

3) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° GIUGNO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Alimix - Cilag:			
30 cpr 10 mg	B 40	24.795	027008010
ad os sosp fl 200 ml 1 mg/ml	B 40	18.415	027008034
bb os sosp fl 100 ml 1 mg/ml	B 40	10.820	027008046
gran. efferv. 30 bust 3 g	B 40	27.150	027008059
Cipril - Fisons Italchimici:			
30 cpr divis. 10 mg	B 40	24.795	026841015
bb os sosp fl 100 ml 1 mg/ml	B 40	10.820	026841039
ad os sosp fl 200 ml 1 mg/ml	B 40	18.415	026841041
gran. efferv. 30 bust 3 g	B 40	27.150	026841054
Flomax - Chiesi:			
os sosp 200 ml 3,5%	B 40	13.350	027244045
20 cpr 350 mg	B 40	12.775	027244058
20 cpr 700 mg	B 40	22.405	027244060
os 20 bust bipartite 350 mg	B 40	14.390	027244072
Humoferon - Sigma Tau:			
im sottoc. 1 fl 3 m.u. 1 ml	SA	83.720	027381019
im sottoc. 1 fl 10 m.u. 1 ml	SA	271.960	027381021
Losec - Astra Italia:			
10 capsule 20 mg	SB 40	41.075	026804017
Morniflu - Master Pharma:			
os sosp fl 200 ml 3,5%	B 40	11.750	027238043
20 cpr 350 mg	B 40	11.240	027238056
20 cpr 700 mg	B 40	19.720	027238068
gran. 20 bust bipartite 350 mg	B 40	12.660	027238070
Norvasc - Pfizer:			
«Mite» 28 cpr 5 mg	B 40	33.850	027428010
14 cpr 10 mg	B 40	33.545	027428022
Porosten - Takeda:			
30 cpr 200 mg	SB 40	51.480	027494018
Prepulsid - Janssen:			
30 cpr 10 mg	B 40	24.795	026846016
ad os sosp 200 ml 1 mg/ml	B 40	18.415	026846030
bb os sosp 100 ml 1 mg/ml	B 40	10.820	026846042
gran. efferv. 30 bust 3 g	B 40	27.150	026846055
Salbutard - Lusofarmaco:			
«pediatrico» 30 cpr 4 mg	B 40	15.920	026912016
30 cpr 8 mg	B 40	19.890	026912028
Ventadur - Duncan:			
«pediatrico» 30 cpr 4 mg	B 40	15.920	026911014
30 cpr 8 mg	B 40	19.890	026911026
Volmax - Glaxo Allen:			
bb 30 cpr 4 mg	B 40	15.920	026913018
ad 30 cpr 8 mg	B 40	19.890	026913020

4) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 29 GIUGNO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Avantrin - Inverni della Beffa:			
30 cpr 100 mg	B 40	23.025	026002016
iv 6 fiale 100 mg	B 40	8.770	026002028
Bevoren - Simes:			
30 cpr 100 mg	B 40	23.025	025892011
iv 6 fiale 100 mg	B 40	8.770	025892023
Clarens - Farge:			
im iv 10 f 300 uls	SB 40	16.225	026866020
50 cps 150 uls	SB 40	30.670	026866057
Decril - Damor:			
os 10 fl monod. c/tappo serb. 20 mg	B 40	21.800	024916064
Diertina - Poli:			
os 10 fl monod. c/tappo serb. 20 mg	B 40	24.280	022600086
Pentasa - Brocades:			
50 cpr slow release 500 mg	RB 40	23.055	027130018
sosp per clismi 7 fl 100 ml 1%	RB 40	15.770	027130020
Teldane forte - Gruppo Lepetit:			
15 cpr 120 mg	B 40	11.365	024881043
Zovirax - Wellcome:			
25 cpr 400 mg	SB 40	109.710	025298074

5) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Antacal - Bioresearch:			
mite 28 compresse 5 mg	B 40	33.850	027461019
14 compresse 10 mg	B 40	33.545	027461021
Condyline - Brocades:			
soluz. 0,5% ml 3,5	B 40	20.145	027186011
Furnic retard - Farge:			
30 cps retard 40 mg	B 40	24.530	026636035
Imovax rabbia - Merieux:			
1 fl liof + 1 sir. solv. 0,5 ml	RB 30	31.390	026330011
Luitase - Luitpold:			
50 cps	SB 40	21.610	025701057
Natrioxen - Von Boch:			
30 capsule 550 mg	B 40	23.230	027170012
10 supposte 550 mg	B 40	9.830	027170024
im 6 fiale 550 mg 5 ml	B 40	8.815	027170036
im 6 f liof 275 mg + 6 f solv	B 40	8.405	027170048
Osteovis - Nuovo consorz. naz.:			
im iv 5 f 1 ml 50 u.i.	SB 40	16.970	027349012
im iv 5 f 1 ml 100 u.i.	SB 40	31.005	027349024
Turoptin - Zyma:			
collirio 0,1% 5 ml	B 40	5.545	027039015
collirio 0,3% 5 ml	B 40	6.400	027039027
collirio 0,6% 5 ml	B 40	7.625	027039039
Naferon - Sclavo:			
3 fl liof 3.000.000 u.i. + 3 f solv (da vendere solo su indicazione di un centro ospedaliero)	A	687.865	026011116
Osteocalcin - Tosi Novara:			
iniett 5 f 50 u.i.	SB 40	16.970	027558016
iniett 5 f 100 u.i.	SB 40	31.005	027558028
Praxilene - Prod. Formenti:			
25 cpr rivestite 200 mg	B 40	10.500	022584066
Salofalk - Interfalk:			
50 cpr 500 mg	RB 40	42.130	027357019
10 supp 500 mg	RB 40	11.120	027357033
7 clismi 2 g	RB 40	25.885	027357045
7 clismi 4 g	RB 40	47.680	027357058
Triludan - Hammer Pharma:			
30 cpr 60 mg	B 40	12.080	027507019
«forte» 15 cpr 120 mg	B 40	11.365	027507021
sosp scir fl 120 ml 0,6%	B 40	7.165	027507033
Ubidenone - Esseti:			
14 cps 50 mg	SB 40	31.010	027682018
os 10 fl + tappo serb. 50 mg	SB 40	26.050	027682032
Var-Zeta - Ismunit:			
im iv 1 fl liof 500 mg	RB 30	58.610	026264010
Vistagan - Allergan:			
collirio fl 5 ml 0,25%	B 40	5.690	025737038
Voltaren Emugel - Ciba Geigy:			
gel 50 g 1%	B 40	8.895	023181050

6) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 19 LUGLIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Arginil - SPA:			
os soluz. 20 fl ml 10/g 2	B 40	10.870	019669047

7) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 31 LUGLIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Daktarin - Janssen:			
Crema derm. ai liposomi 30 g 2%	B 40	13.435	024957298
Frone - Serono:			
3 fl liof 3.000.000 u.i. + 3 f solv (da vendere solo su indicazione di un centro ospedaliero)	SA	671.740	025409095
Humulin - Eli Lilly:			
«u» ultralenta fl 10 ml 40 u/ml	A	12.440	025707151
«u» ultralenta fl 10 ml 100 u/ml	A	25.345	025707163
Micotef - LPB:			
«lipogel» crema derm 30 g 2%	B 40	13.435	023491172

Con decreti ministeriali 2 aprile 1990 le confezioni crema dermatologica 30 g 2% B 40 L. 6.595 (cod. 024957045) della specialità medicinale *Daktarin* della Janssen e pomata derm. 30 g 2% B 40 L. 6.595 (cod. 023491020) della specialità medicinale *Micotef* della ditta LPB, già prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, sono state collocate nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale).

Tali confezioni non saranno più prescrivibili dal 31 luglio 1990.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1990:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Diaminocillina - Logifarm	*Diaminocillina* - Erbamont Italia (D.M. 17-4-1990)
Emoflux - Herdel	*Emoflux* - Gibipharma (D.M. 28-4-1990)
Euphyllina - Byk Gulden iv 5 f 10 ml (cod. 008730018)	*Euphyllina fiale* - Byk Gulden (D.M. 17-4-1990) iv 5 f 10 ml (codice immutato)
Insulina umana monocomponente Novo - Novo nordisk «Actraphane hm» - 40 u.i./ml fl 10 ml A 11.775 (cod. 025807126)	*Actraphane hm* - Novo nordisk (D.M. 2-5-1990) 40 u.i./ml fl 10 ml A 12.440 (cod. 027563016)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1990.

In luogo di:	Leggasi:
Insulina umana monocomponente Novo - Novo nordisk «Actrapid hm» - 40 u.i./ml fl 10 ml A 12.315 (cod. 025807013)	*Actrapid hm* - Novo Nordisk (D.M. 2-5-1990) - 40 u.i./ml fl 10 ml A 12.440 (cod. 027559018)
«Actrapid hm Penfill» 5 tubofiale 100 u.i. A 22.430 (cod. 025807052)	*«Penfill»* 5 tubofiale ml 1,5 A 23.165 (cod. 027559020)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 30 giugno 1990.

In luogo di:	Leggasi:
Insulina umana monocomponente Novo - Novo Nordisk «ultratard hm» - 40 u.i./ml fl 10 ml A 11.775 (cod. 025807102)	*Ultratard hm* - Novo Nordisk (D.M. 2-5-1990) 40 u.i./ml fl 10 ml A 12.440 (cod. 027562014)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1990.

In luogo di:	Leggasi:
Insulina umana monocomponente Novo - Novo Nordisk monotard hm - 40 u.i./ml fl 10 ml A 12.440 (cod. 025807025)	*Monotard hm* - Novo Nordisk (D.M. 2-5-1990) 40 u.i./ml fl 10 ml A 12.440 (cod. 027560010)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1990.

In luogo di:	Leggasi:
Insulina umana monocomponente Novo - Novo Nordisk protaphane hm - 40 u.i./ml fl 10 ml A 11.775 (cod. 025807088)	*Protaphane hm* - Novo Nordisk (D.M. 2-5-1990) 40 u.i./ml fl 10 ml A 12.440 (cod. 027561012)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 30 giugno 1990.

In luogo di:	Leggasi:
Mesulid - LPB os 30 bust 50 mg (cod. 025971045)	*Mesulid* - LPB (D.M. 23-4-1990) «mite» os 30 bust 50 mg (cod. immutato)
Mirtilene forte - Sifi 20 cps B 40 14.705 (cod. 024373021)	*Mirtilene forte* - Sifi (D.M. 17-4-1990) 20 cps B 40 14.250 (cod. 024373033)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1990.

In luogo di:	Leggasi:
Pipeduse - Logifarm	*Pipeduse* - Erbamont Italia (D.M. 17-4-1990)
Soma complex - Bouty	*Soma complex* - Teofarma (D.M. 2-4-1990)
Ticlosan - Von Boch 30 cpr 250 mg (cod. 025791017)	*Ticlosin* - Maggioni Winthrop (D.M. 24-4-1990) 30 cpr 250 mg (cod. 025791029)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

In luogo di:	Leggasi:
Ursilon - Logifarm	*Ursilon* - Erbamont Italia (D.M. 17-4-1990)
Zestril - Ici Italia 14 cpr 5 mg (cod. 026834010) 14 cpr 20 mg (cod. 026834022)	*Zestril* - Ici Italia (D.M. 28-4-1990) «5» 14 cpr 5 mg (cod. immutato) «20» 14 cpr 20 mg (cod. immutato)

90A2884

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 1990)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti modifiche alle pagine sottoindicate:

alla pag. 12, prima colonna, sotto la specialità medicinale CALCIFOLIN - IBIRN, dove è scritto: «10 cps *16 mg*», si legga: «10 cps *15 mg*»;

alla stessa pagina, seconda colonna, in corrispondenza della specialità medicinale KLACID-ABBOTT, nella colonna relativa alle modalità di prescrizione, dove è scritto: *«SB40»*, si legga: *«RB40»;*

sotto la specialità medicinale VECLAM - ZAMBON GROUP, dove è scritto: «8 cpr *50 mg*», si legga: «8 cpr *250 mg*»;

alla pagina 13, prima colonna, in corrispondenza della specialità medicinale PEVARYL - CILAG, nella colonna relativa al prezzo, dove è scritto: *«12.930»*, si legga: *«12.920»;*

in corrispondenza della specialità medicinale SILMAR - VON BOCH, nella colonna relativa al numero di codice della confezione in capsule, dove è scritto: *«027171016»*, si legga: *«027171026»;*

in corrispondenza della specialità medicinale BRIOFIL - ALFA WASSERMANN, nella descrizione della variazione autorizzata dal Ministero della sanità, dove è scritto: «"300" confetti 300 mg...», si legga: «"300" *30* confetti 300 mg...»;

alla stessa pagina, seconda colonna, sotto la specialità medicinale LODINE - WYETH, dove è scritto: «... La confezione con il vecchio codice e esitabile fino al *30* maggio 1990.», si legga: «... La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al *31* maggio 1990.».

90A2897

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 1 0 0 1 5 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000